

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0001579 del 21/01/2008

**ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE**

Ufficio Speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

U.O. 6 - Pianificazione e gestione dell'area ad elevato rischio
di crisi ambientale del comprensorio del Mela

Prot. 26

Palermo, li 16/01/2008

Oggetto: Società EDIPOWER - Notifica D.D.U.S. n. 01 del 16/01/2008.

ANTICIPO VIA FAX

ALLA SOCIETÀ EDIPOWER S.P.A
FORO BUONAPARTE, 31
20121 MILANO

ALL'ON.LE ASSESSORE REGIONALE
AL TERRITORIO E AMBIENTE
SEDE

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
DIREZIONE SALVAGUARDIA
AMBIENTE
ROMA

ALL'ASSESSORATO REG.LE
INDUSTRIA
DIPARTIMENTO INDUSTRIA -
SERVIZIO II RISORSE MINERARIE
ED ENERGETICHE
PALERMO

AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E
AMBIENTE
SERV. 3
SEDE

ALL'A.R.P.A.
SEDE

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA



ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
TUTELA AMBIENTE
MESSINA

AL COMUNE DI
SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

e p.c. ALLA PREFETTURA DI
MESSINA

ALLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO

Allegato alla presente si notifica il D.D.U.S. n. 01 del 16/01/08 con il quale è stato integrato il D.D.U.S. n. 19 del 05/09/2008.

Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano.

Alla G.U.R.S., che legge per conoscenza, si trasmette in allegato, per la pubblicazione, duplice copia del suddetto provvedimento e floppy disk con il file relativo allo stesso.

Il Dirigente preposto all'Ufficio Speciale
(Dott. Antonino Cuspilici)



D.D.U.S. n° 01 del 16/01/2008

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
UFFICIO SPECIALE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 50/GAB del 4 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale il territorio del Comprensorio del Mela costituito dai comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 306 del 29.6.2005 con la quale viene istituito l'Ufficio Speciale per le Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, ai sensi dell'art. 4, c.7 della L.r. 10/2000, al fine di consentire ad un'unica struttura di coordinare la realizzazione di programmi e progetti di rilevante entità nelle aree dichiarate a rischio ambientale;

Viste la nota di coordinamento n. 33 del 28/10/2005 e la circolare 1/2006 pubblicate sulla G.U.R.S.;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 "Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, parte V^a "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto l'art. 271, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale "i piani e i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria";

Visto il documento dell'1 agosto 2006 predisposto dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina in adempimento a quanto disposto con D.A. 48/GAB del 23/02/2005;

Visto il D.D.U.S. n. 19 del 05/09/2006 con cui è stato approvato il sopra citato documento della C.P.T.A.;

Vista la legge n. 243 del 19/12/2007 di conversione del decreto legge n. 180 del 30/10/2007 recante "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrate ambientale e norme transitorie";

Considerato che il risanamento del Comprensorio del Mela non può attendere la definizione della procedura AIA delle Aziende dell'area;

Considerato che l'Edipower ha, come altre Aziende operanti nel territorio, come obiettivo il miglioramento delle prestazioni ambientali avendo anche acquisito le relative certificazioni riconosciute a livello comunitario;

Considerata la difficile situazione ambientale dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio del Mela testimoniata dalle continue lamentele e segnalazioni di problematiche ambientali da parte della popolazione ivi residente;

Ritenuto di dover procedere, nella qualità di Autorità preposta al risanamento ambientale dell'area a rischio in oggetto, nelle more dell'emanazione dei Piani d'Azione di cui al D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 e della definizione della procedura A.I.A.,

DECRETA

Articolo unico

Fino alla conclusione della procedura della Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine del contenimento delle emissioni di SO₂, l'esercizio dei quattro gruppi da 160 MW della centrale termoelettrica Edipower di San Filippo del Mela potrà proseguire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere utilizzato olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 0.5 %;
- non si potrà tener conto di valutazioni di flussi di massa per eventuali correzioni (nessuna compensazione tra i diversi gruppi) delle concentrazioni massime consentite all'emissione.

Ad integrazione del D.D.U.S. n. 19 del 05/09/2006, nell'esercizio dei sopra citati gruppi EDPOWER dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ogni qualvolta i valori istantanei di SO₂ delle immissioni superino i limiti di preallarme si dovrà prestare attenzione alla tendenza dei valori successivi, valutare la congruità della segnalazione con le condizioni meteorologiche, proiettare i valori per l'ora interessata al fine di calcolare possibili superamenti del valore orario di immissione per la postazione in esame e, qualora vengano costatati tali possibili superamenti, dovrà essere utilizzato esclusivamente olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore a 0,23% ovvero olio vegetale;
- il Gestore dovrà adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, il funzionamento si svolga in condizioni meteorologiche e/o in ore del giorno in cui è meno probabile la ricaduta delle emissioni sui centri abitati;
- si dovrà garantire, compatibilmente con le esigenze della rete elettrica nazionale di trasporto, il funzionamento a coppia e non separatamente dei gruppi che convogliano i fumi allo stesso camino al fine di non ridurre la velocità degli effluenti e di conseguenza la sopraelevazione del pennacchio.

Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16/01/2008

Il Direttore dell'Ufficio Speciale
Dot. Antonino Cuspidi

